

Presidenza Nazionale

Roma, 23 marzo 2020

Prot. n° 53/20 LD_SL_ps

**Ai Presidenti/Incaricati/Commissari
Provinciali e regionali US Acli**

e, p.c.

**Presidenza Nazionale US Acli
Consiglieri nazionali US Acli**

**Area Sviluppo Associativo Acli
LL. SS.**

OGGETTO: Precisazioni riguardo l'indennità di 600 euro prevista per i collaboratori sportivi ai sensi dell'art. 96 del D.L. n.18/2020 "Cura Italia"

Cari amici, in attesa del decreto del MEF, che uscirà entro il 1° aprile, nel quale saranno indicate le procedure/modalità di richiesta rimborso per i collaboratori sportivi delle asd, pensiamo sia importante riportare l'attenzione su alcune procedure/operazioni da attivare. La norma non lo dice espressamente, ma è fondato pensare che il collaboratore debba essere iscritto, tramite il sodalizio di appartenenza, quale tesserato nella rispettiva FSN/EPS d'appartenenza. Pertanto, vi invitiamo a contattare le ASD, consigliandogli di controllare quanto segue:

- **L'ATTIVAZIONE dell'UTENZA della ASD/SSD nel registro CONI 2.0:**

le singole ASD/SSD che non hanno ancora attivato l'utenza nel REGISTRO CONI 2.0 devono andare al seguente link <https://rssid.coni.it/> e seguire le indicazioni riportate al punto a).

Una volta terminata questa procedura dovranno entrare nell'area riservata appena creata e nella sezione STAMPE dovranno stampare il certificato d'iscrizione. La stampa sarà consentita solo se tutti i dati obbligatori risulteranno in ordine, nel caso contrario dovranno contattarci per sistemare la loro posizione.

- **L'INVIO DEI TECNICI all'interno dell'elenco tesserati presenti nel registro CONI 2.0:**

come da regolamento di funzionamento del registro CONI, tutti i soci tesserati delle ASD/SSD devono essere trasmessi dall'ente affiliate con la specifica nomenclatura (ATLETA PRATICANTE – DIRIGENTE-TECNICO); pertanto vi ricordiamo che tutti i tecnici dovranno essere regolarmente tesserati con data antecedente al 23/02/2020 e dovranno essere inseriti nella sezione "direttivo". **Pertanto, vi invitiamo a controllare se sono stati inseriti; tutte le modifiche che andrete ad effettuare dovranno essere necessariamente comunicate in sede nazionale, al fine di poter ritrasmettere e aggiornare il dato nel registro CONI 2.0.**


Presidenza Nazionale

Vi ricordiamo che l'indennizzo spetta a tutti i collaboratori sportivi che percepiscono compensi di cui all'articolo 67 comma 1, lettera m), del Tuir e che le domande di rimborso, andranno presentate presso la società "Sporte e Salute Spa", che procederà alla loro valutazione e alla relativa liquidazione del contributo (risorse permettendo); la condizione richiesta al fine di presentare la domanda di rimborso, è che tali collaborazioni siano già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e non persistano altri redditi da lavoro.

In attesa delle informazioni più dettagliate che ci fornirà il decreto attuativo, vi invitiamo a leggere anche quanto pubblicato da sport e salute al seguente link : <https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1889-collaboratori-sportivi-informazioni-riguardanti-l-indennit%C3%A0-di-cui-all-art-96-del-dl-cura-italia.html>

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, inviamo un caro saluto

Responsabile sviluppo associativo
Vicepresidente Nazionale
Luca Serangeli



Presidente Nazionale

Damiano Lembo


Presidenza Nazionale

Roma, 19 marzo 2020

Prot. n° 51/20 LD-ps

***Ai Presidenti/Incaricati/Commissari
Provinciali e regionali US Acli***

e, p.c.

***Presidenza Nazionale US Acli
Consiglieri nazionali US Acli
Area Sviluppo Associativo Acli
LL. SS.***

OGGETTO: Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. “Decreto Cura Italia”

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo u.s. ha approvato un pacchetto di misure volte al sostegno dell’economia e alla tutela della salute.

Il Decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Relativamente al settore dello Sport Dilettantistico, alcune norme lo riguardano direttamente, altre in forza della loro portata generale.

In particolare, il Decreto prevede, agli articoli 95 e 96, norme di settore.

L’articolo 95 riguarda esclusivamente le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e le Associazioni Sportive, professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno in *“affidamento impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali”*; per tali soggetti *“sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori”*.

Il comma 2 dell’art. 95 chiude poi specificando che *“i versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”*.

Presidenza Nazionale

Si tratta quindi solo di un procrastinamento del pagamento, probabilmente suscettibile di ulteriori proroghe, e non di un abbuono dei canoni dovuti.

Purtroppo, nulla al momento viene previsto per la stragrande maggioranza di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno in locazione immobili da privati.

L'art. 96 riguarda invece una materia di interesse generale, e si intitola ***“Indennità collaboratori sportivi”***.

A questi soggetti viene estesa l'indennità prevista all'art. 27 (una tantum di € 600.00) per tutti i professionisti con partita iva e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali.

L'utilizzo del termine “collaboratori” porterebbe a restringere il beneficio alle sole collaborazioni coordinate e continuative di natura non professionale per attività amministrativo-gestionali di segreteria, collaborazioni che richiedono la comunicazione al Centro per l'Impiego.

Necessita quindi di chiarimento la portata della norma rispetto alle figure tecniche e, secondo una accezione più ampia, tutte quelle figure indispensabili allo svolgimento della attività sportiva dilettantistica (arbitri, giudici, tecnici, atleti ecc).

La condizione richiesta è che tali collaborazioni siano già in essere alla data del 28 febbraio 2020 e non persistano altri redditi da lavoro.

Il decreto precisa poi che tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Con un decreto del MEF da adottare entro il prossimo 1° aprile 2020 dovranno essere individuate le modalità di presentazione delle domande, definiti icriteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Posto che l'indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro e che le domande presentate alla società Sport e Salute s.p.a. (la quale verificherà la corretta iscrizione di FSN, EPS, ASD e SSD al registro telematico tenuto presso il CONI), le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, non appare così scontato che si riuscirà ad erogare per intero l'indennità prevista (la copertura, infatti, è prevista per poco più di 83 mila soggetti).

Le norme di portata più generale che investono il mondo dello Sport Dilettantistico riguardano principalmente la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Presidenza Nazionale

In particolare:

- le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori vengono sospesi i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; i versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020;
- per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra il 8 e il 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5;
- ai datori di lavoro del settore privato "e del terzo settore compresi" sono concessi trattamenti di cassa integrazione in deroga per il proprio personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000,00 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- l'introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;

Sperando di aver fatto cosa gradita e ricordandovi che rimaniamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento vi inviamo i nostri più affettuosi saluti.

*Componente di presidenza con delega
al coordinamento delle segreterie territoriali*

(Monica Bacigalupo)


Il Presidente Nazionale

(Damiano Lembo)
